

pubblicato su:



ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminata la Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato), limitatamente alle parti di competenza, nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato);

rilevata l'esiguità delle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche di sostegno alla famiglia di cui al capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminata la Tabella n. 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato), limitatamente alle parti di competenza, nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato);

considerati, in particolare, gli interventi previsti dai commi da 208 a 212, in materia di lotta alla povertà;

fatto presente, al riguardo, come non appaia congruo, non comprendendosi la *ratio*, il riferimento introdotto nel corso dell'esame al Senato, nell'ambito dei nuclei familiari con figli minori, di cui al comma 209, alle famiglie aventi figli minori inseriti nel circuito giudiziario;

rilevata l'esigenza di chiarire come la finalità indicata nel comma 210, ovvero il finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale, si rapporti a quanto indicato al

comma 208, che finalizza le medesime risorse all'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

evidenziato, inoltre, che il rinvio generico a uno o più provvedimenti legislativi, di cui al comma 210, sembra riferirsi a tutte le prestazioni assistenziali e non solo a quelle di sostegno al reddito a fronte del rischio povertà, con il rischio che nel processo di riordino sia rideterminato anche il contenuto di determinate misure che attengono ai diritti della persona, a prescindere dalla « prova dei mezzi » (ad esempio, quelle in materia di invalidità civile);

segnalata l'esigenza di riformulare il comma 218, nel senso di collegare il finanziamento ivi previsto all'attuazione delle misure contemplate dal testo unificato delle proposte di legge n. 698 e abbinata (cosiddetto « Dopo di noi ») – di cui la Commissione affari sociali ha concluso l'esame degli emendamenti e ha inviato il testo alle Commissioni competenti per i pareri, in gran parte espressi – in favore delle persone affette da disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive del sostegno familiare in quanto

mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza, nonché per agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di *trust* in favore di persone con disabilità;

osservato che in molte province italiane non è assicurato il trasporto scolastico degli alunni disabili, avendo l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 attribuito alle province, per quanto riguarda l'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap* o in situazione di svantaggio, ed essendo tuttavia tali funzioni, allo stato, in via di definizione alla luce dell'intervenuta legge n. 56 del 2014, che ha ridisegnato le funzioni delle ex province;

raccomandata, pertanto, l'approvazione da parte della V Commissione degli emendamenti approvati dalla XII Commissione e allegati alla presente relazione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

provveda la Commissione di merito a chiarire come la finalità indicata nel comma 210, ovvero il finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale, si rapporti a quanto indicato al comma 208, che finalizza le medesime risorse all'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le iniziative da intraprendere per pervenire ad una positiva soluzione della problematica della mancata erogazione, in diverse province italiane, del servizio di trasporto scolastico degli alunni disabili, essendo l'attribuzione della relativa competenza ancora in via di definizione, a seguito della superamento dell'istituzione provinciale.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminata la Tabella n. 14 (Stato di previsione del Ministero della salute) del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato) nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato),

evidenziate diverse criticità concernenti, in particolare, i commi 303 e 304, sia per ragioni attinenti specificamente alla formulazione – sotto il profilo letterale sembrerebbe opportuno estendere il riferimento, in entrambi i commi, ai presidi ospedalieri dei citati enti; manca, inoltre, la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in una materia in cui quest'ultima si reputa necessaria – sia, soprattutto, per ragioni di merito. Al riguardo, pur condividendo l'opportunità di sottoporre i singoli presidi ospedalieri a controlli atti ad evitare sprechi, non si può tuttavia prescindere dal considerare che la presenza di un ospedale in un dato territorio è motivata in primo luogo dall'esigenza di garantire un servizio essenziale, a tutela della salute, e non certamente dall'obiettivo di produrre utili. Sembra pre-

feribile, quindi, ritenere che l'equilibrio di bilancio sia compito dell'azienda sanitaria locale cui compete anche garantire i servizi, e non obiettivo del singolo presidio;

manifestate perplessità in ordine alle scelte di cui ai commi 305 e 306 per cui in alcune regioni, sulla base di determinati parametri, si possano costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali, in quanto si teme che tale soluzione potrebbe avere un impatto negativo sulla spesa pubblica. Infatti, sia i parametri quali ad esempio i posti letto, i responsabili di unità operative, sia il sistema dei *Diagnosis Related Groups* (DRG) sono assai diversi con riferimento alle aziende sanitarie locali, da un lato, e alle aziende ospedaliere-universitarie, dall'altro;

rilevato, con riferimento al medesimo comma 313, che la soppressione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, farebbe venire meno anche il comma 2-bis, concernente l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica (erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale);

osservato che nella procedura per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 318 è contemplato il semplice parere della Conferenza Stato-regioni laddove, invece, dovrebbe essere previsto lo strumento dell'intesa;

evidenziato che dall'attuazione dei commi da 388 a 392, che stabiliscono la misura del contributo alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome per gli anni 2017-2019, ciò che comporta che le regioni individuino gli ambiti di spesa da tagliare e i relativi importi, non può derivare un'ulteriore riduzione del finanziamento corrente del Sistema sanitario nazionale;

considerata l'esigenza di implementare le somme per la corresponsione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie e di trasfusioni, di cui alla legge n. 210 del 1992, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa;

fatto presente che, non essendo stato completato l'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, secondo quanto era stato previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 158 del 2012, si reputa opportuno provvedere ad una revisione straordinaria del predetto prontuario, sulla base dei criteri del costo-beneficio e dell'efficacia terapeutica;

valutata altresì l'esigenza di completare il processo di trasferimento delle somme assegnate alle regioni a statuto speciale a seguito del trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);

osservato che occorre semplificare la procedura finalizzata al riparto delle risorse tra Centro nazionale sangue e Centro nazionale trapianti, da un lato, e regioni, dall'altro;

rilevato, inoltre, che il testo del provvedimento in oggetto non contiene alcuna misura volta a dare una risposta alla drammatica situazione in cui versano molte aziende sanitarie e ospedaliere, che si trovano nell'impossibilità di erogare le prestazioni assistenziali con il personale in servizio, dovendo al tempo stesso garantire l'osservanza della normativa in materia di turni di lavoro;

raccomandata, pertanto, l'approvazione da parte della V Commissione degli emendamenti approvati dalla XII Commissione e allegati alla presente relazione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

provveda la Commissione di merito a chiarire che l'attuazione dei commi da 388 a 392, concernenti la misura del contributo alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome per gli anni 2017-2019, non può comportare un'ulteriore riduzione del finanziamento corrente del Sistema sanitario nazionale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di intraprendere le iniziative volte a dare una risposta alla drammatica situazione in cui versano molte aziende sanitarie e ospedaliere, che si trovano nell'impossibilità di erogare le prestazioni assistenziali con il personale in servizio, dovendo al tempo stesso garantire l'osservanza della normativa in materia di turni di lavoro.